



AREA ANAGRAFE ECONOMICA
SETTORE DIRITTO ANNUALE E SANZIONI

GUIDA

AL DIRITTO ANNUALE

con gli aggiornamenti relativi all'anno 2006



Indice

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
REGOLE GENERALI DEL DIRITTO ANNUALE	3
SOGGETTI OBBLIGATI	3
SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO	3
CASI PARTICOLARI	4
TRASFERIMENTO DI SEDE	4
TRASFORMAZIONE DI NATURA GIURIDICA	4
RIPRISTINO ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE	4
EVENTI ECCEZIONALI	4
IMPORTI	5
IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE	5
IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA	6
IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE	9
ARROTONDAMENTI	9
MODALITÀ DI PAGAMENTO	10
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24	10
TERMINI PER IL VERSAMENTO	11
LE SOCIETÀ' DI CAPITALI	11
RAVVEDIMENTO OPEROSO	12
RIMBORSI	14
COMPENSAZIONI	14
INDIRIZZI, ORARI E RECAPITI PER INFORMAZIONI.....	15



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ➔ Legge n.580/1993 art.18
- ➔ Legge n.488/1999 art. 17
- ➔ Regolamento per l'attuazione dell'art.17 L.488/1999
D.M.359 dell'11.5.2001
- ➔ Decreto Ministero delle Attività Produttive 28/3/2006
- ➔ Circolare Ministero Industria 3515 del 23.5.2001
- ➔ Circolare Ministero Industria 3520 del 24.7.2001
- ➔ Legge n. 212 del 1.8.2003



REGOLE GENERALI DEL DIRITTO ANNUALE

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute al pagamento del diritto annuale **tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1° gennaio** di ogni anno e le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno, anche solo per una frazione di esso.

SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO

Non devono effettuare il pagamento:

- I soggetti solo REA.

L'obbligo del pagamento del diritto cessa a partire dall'anno solare successivo a quello in cui:

- L'impresa è stata posta in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (*salvo l'esercizio provvisorio dell'attività*);
- L'impresa individuale abbia cessato l'attività ed abbia presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il **30 gennaio** successivo alla data di cessazione dell'attività;
- Le società e gli altri soggetti collettivi abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il **30 gennaio** successivo all'approvazione del bilancio finale;
- Le società di persone ed i consorzi risultino in scioglimento senza messa in liquidazione ed abbiano presentato domanda di cancellazione entro il **30 gennaio** successivo alla data di scioglimento;
- Le cooperative siano state sciolte per effetto di un provvedimento dell'Autorità Governativa (*come prevede l'articolo 2544 c.c.*)



CASI PARTICOLARI

TRASFERIMENTO DI SEDE

Nel caso di trasferimento sede in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio dove l'impresa risulta iscritta al 1° gennaio.

Se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio, e nel corso dello stesso anno effettua il trasferimento sede in altra provincia, il diritto è dovuto solamente alla Camera di commercio di prima iscrizione.

TRASFORMAZIONE DI NATURA GIURIDICA

Tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese devono calcolare il diritto annuale da versare commisurandolo al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente, tenendo tuttavia conto della cosiddetta "regola di salvaguardia" prevista dal decreto che annualmente stabilisce gli importi, che pone un limite massimo al diritto da versare.

La trasformazione di natura giuridica non modifica tale modalità di determinazione del diritto annuale pertanto, ad esempio una Snc che nel corso del 2006 si è trasformata in Srl, pagherà lo stesso importo del 2005, ossia 170 euro, in quanto in base alla "regola di salvaguardia" non può versare una somma superiore a quella dell'anno precedente.

RIPRISTINO ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE

L'impresa cancellata dal Registro Imprese, è nuovamente tenuta al pagamento del diritto annuale dall'anno del ripristino e secondo i principi generali, nel caso in cui, su richiesta, ottenga la cancellazione dell'iscrizione di cessazione con decreto del Giudice del registro.

EVENTI ECCEZIONALI

Le eventuali **agevolazioni** in materia contributiva previste con legge **in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionali** (*alluvioni, terremoti, altre calamità naturali, ecc.*) si applicano anche al diritto annuale.

Ulteriori informazioni dovranno essere richieste alla Camera di commercio d'appartenenza.



IMPORTI

IMPRESSE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE

Per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese l'importo del diritto è dovuto in cifra fissa, ed è determinato con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo

IMPORTO DA VERSARE PER LA SEDE DI OGNI IMPRESA

imprese individuali (piccoli imprenditori)	€ 80,00
imprese individuali artigiane ed agricole	€ 80,00
società semplici agricole	€ 80,00
società semplici non agricole	€ 144,00
società tra avvocati D.Lgs. 96/2001	€ 170,00

IMPORTO AGGIUNTIVO PER LE UNITA' LOCALI

Le imprese con sede in Italia, che esercitano attività economica attraverso unità locali, devono per ciascuna di esse, l'importo che risulta dalla seguente tabella, pari al 20% di quello dovuto per la sede, fino ad un massimo di € 120,00.

unità locali di imprese individuali (piccoli imprenditori)	€ 16,00
unità locali di imprese individuali artigiane ed agricole	€ 16,00
unità locali di società semplici agricole	€ 16,00
unità locali di società semplici non agricole	€ 29,00
unità locali di società tra avvocati	€ 34,00



IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA

Per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese l'importo del diritto dovuto è commisurato al **fatturato complessivo dell'impresa**, come stabilito dall'art. 17 della legge n. 488/1999 ed è calcolato secondo le misure fisse e le aliquote determinate con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo. L'importo non è frazionabile in rapporto alla durata d'iscrizione nell'anno (art.3 comma 2 D.M. 359/01).

IMPRESE CHE DEVONO PAGARE UN IMPORTO FISSO

imprese individuali commerciali	€ 93,00
società in nome collettivo (s.n.c)	€ 170,00
società in accomandita semplice (s.a.s)	€ 170,00
società cooperative/società di mutuo soccorso	€ 93,00
consorzi	€ 93,00
enti economici pubblici e privati	€ 93,00
aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000	€ 93,00
gruppo europeo di interesse economico (GEIE)	€ 93,00

IMPORTO AGGIUNTIVO PER LE UNITA' LOCALI

Le imprese con sede in Italia, che esercitano attività economica attraverso unità locali, devono per ciascuna di esse, l'importo che risulta dalla seguente tabella, pari al 20% di quello dovuto per la sede, fino ad un massimo di € 120,00.

unità locali di imprese individuali commerciali	€ 19,00
unità locali di società in nome collettivo (s.n.c)	€ 34,00
unità locali di società in accomandita semplice (s.a.s)	€ 34,00
unità locali di società cooperative/società di mutuo soccorso	€ 19,00
unità locali di consorzi	€ 19,00
unità locali di enti economici pubblici e privati	€ 19,00
unità locali di aziende speciali e consorzi previsti dalla L.267/200	€ 19,00
unità locali di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)	€ 19,00



IMPRESE CHE DEVONO CALCOLARE L'IMPORTO IN BASE AL FATTURATO

società a responsabilità limitata

società a responsabilità limitata unipersonale

società per azioni

società in accomandita per azioni

società consortili a responsabilità limitata

società consortili per azioni

Le imprese di cui all'elenco, devono pagare il diritto annuale per un importo commisurato al fatturato realizzato dall'impresa nell'anno precedente

Definizione di fatturato

L'art. 1, c.1 lettera f), del decreto 11 maggio 2001, n. 359 del Ministero dell'Industria stabilisce che il termine "fatturato" indica:

- **Per gli enti creditizi e finanziari** la somma degli importi riportati nei righi **IQ15** (*interessi attivi e proventi assimilati*) e **IQ17** (*commissioni attive*) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP;
- **Per i soggetti esercenti imprese di assicurazione** la somma degli importi riportati nei righi **IQ33** (*premi*) e **IQ34** (*altri proventi tecnici*) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP;
- **Per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari** la somma degli importi riportati nei righi **IQ1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*), **IQ5** (*altri ricavi e proventi*), **IQ15** (*interessi attivi e proventi assimilati*) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP;
- **Per le imprese individuali, società, enti commerciali ecc. che svolgono attività di produzione, servizi, commercio ecc.** la somma degli importi riportati nei righi **IQ1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) e **IQ5** (*altri ricavi e proventi*) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP.

Il dato da considerare è quindi quello risultante nella colonna dei "valori contabili" e non quello della colonna "valori IRAP".

Le imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese **che non abbiano formalizzato le scritture contabili al momento del pagamento del diritto**, individuano il fatturato e il relativo diritto da versare sulla base delle scritture contabili comunque disponibili relative all'esercizio precedente.



Scaglioni di fatturato		Aliquote
Da euro	a euro	
0,00	516.456,00	€ 373,00 (misura fissa)
516.456,00	2.582.284,00	0,0070%
2.582.284,00	51.645.689,00	0,0015%
51.645.689,00		0,0005% (fino ad un massimo di € 77.500,00)

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato (*diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato*) arrotondando l'importo all'unità di euro, per eccesso se uguali o superiori a 0,50, per difetto se inferiori a 0,50.

L'impresa, tuttavia, deve versare lo stesso importo dell'anno 2005 se il totale derivante dall'applicazione delle aliquote risulta superiore ad esso.

IMPORTO AGGIUNTIVO PER LE UNITA' LOCALI/SEDI SECONDARIE

Le imprese con sede in Italia, che esercitano attività economica attraverso unità locali/sedi secondarie, devono versare, per ciascuna di esse, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede, fino ad un massimo di € 120,00.

IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

Le imprese con sede principale all'estero che esercitano attività economica in Italia, devono versare per ciascuna unità locale/sede secondaria € 110,00.



IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE

	SEDE	UL
imprese individuali (piccoli imprenditori)	€ 80,00	€ 16,00
imprese individuali artigiane ed agricole	€ 80,00	€ 16,00
società semplici agricole	€ 80,00	€ 16,00
società semplici non agricole	€ 144,00	€ 29,00
società tra avvocati D.Lgs. 96/2001	€ 170,00	€ 34,00
imprese individuali commerciali	€ 93,00	€ 19,00
società in nome collettivo (s.n.c)	€ 170,00	€ 34,00
società in accomandita semplice (s.a.s)	€ 170,00	€ 34,00
società cooperative/società di mutuo soccorso	€ 93,00	€ 19,00
consorzi	€ 93,00	€ 19,00
enti economici pubblici e privati	€ 93,00	€ 19,00
aziende speciali e consorzi previsti dalla L.267/2000	€ 9300	€ 19,00
gruppo europeo di interesse economico (GEIE)	€ 93,00	€ 19,00
società a responsabilità limitata	€ 373,00	€ 75,00
società a responsabilità limitata unipersonale	€ 373,00	€ 75,00
società per azioni	€ 373,00	€ 75,00
società in accomandita per azioni	€ 373,00	€ 75,00
società consortili a responsabilità limitata	€ 373,00	€ 75,00
società consortili per azioni	€ 373,00	€ 75,00

ARROTONDAMENTI

Gli **importi del diritto annuale** devono essere **arrotondati all'unità di euro** secondo la regola generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto.

Gli importi relativi alle unità locali vanno calcolati ed eventualmente arrotondati sull'importo già arrotondato della sede.

L'unica eccezione è rappresentata dalla **maggiorazione dello 0,40%**, maggiorazione dovuta se il diritto viene versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza annuale: in questo caso **non si procede ad alcun arrotondamento** e si versano anche gli eventuali decimali.



MODALITÀ DI PAGAMENTO

A partire dal 2001, il pagamento del diritto annuale avviene con modello F24, utilizzabile in banca, in posta o presso il concessionario.

La convenienza di questo nuovo sistema di versamento è data dalla possibilità di compensare l'importo dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti disponibili.

Le imprese che nel corso dell'anno

1. Chiedono di essere iscritte o annotate nel Registro delle imprese
2. Aprono una nuova unità locale
3. Istituiscono una nuova sede secondaria

sono tenute al versamento del diritto tramite modello F24, o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione o di annotazione

Le imprese che si iscrivono con modalità telematica possono effettuare, inoltre, il pagamento del diritto con l'invio della pratica, tramite richiesta di prelievo nel modello NOTE.

Nel caso in cui la sede secondaria non sia ubicata nella provincia di Torino, il versamento a favore della Camera di commercio di competenza dovrà essere effettuato con modello F24.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Nell'intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell'impresa, deve essere riportato il **codice fiscale**, e non la partita IVA, qualora diversa.

Per gli altri dati relativi al versamento, è necessario compilare il modello F24, con le seguenti modalità:

Sezione ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

Codice ente/codice comune	TO
Codice tributo	3850
Anno di riferimento	2006
Importi a debito versati	indicare l'importo da pagare

Se l'impresa esercita attività economica attraverso unità locali/sedi secondarie in altre province, si deve compilare uno o più righe del modello F24 indicando come "codice ente/codice comune" la sigla delle province in cui si trovano le unità locali/sedi secondarie.



TERMINI PER IL VERSAMENTO

La scadenza del termine per il versamento del diritto annuale per il 2006 è il **20/06** (termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte dirette).

Il versamento eseguito entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto deve essere maggiorato dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo e, in questo caso, sarà sufficiente compilare un unico rigo del modello F24 comprendente l'importo del diritto e la maggiorazione.

Se il pagamento non viene eseguito nei termini suddetti, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del c.d. ravvedimento operoso (vedi www.to.camcom.it/dirittoannuale). Diversamente sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto ai sensi del D.Lgs. 472/97 e del Decreto 27 gennaio 2005 n. 54.

LE SOCIETA' DI CAPITALI

- con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il **giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**
- con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il **giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**
- con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il **giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**
- con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il **giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**
- se il bilancio non è approvato nel termine stabilito il versamento è comunque effettuato entro il **giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso**

In ogni caso il versamento potrà essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.



RAVVEDIMENTO OPEROSO

Secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 3, della L. 580/93, così come modificato dall'art. 44 della L. 273/2002, il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale sono sanzionati secondo le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui al D.Lgs n. 472/97.

L'art. 13 di tale Decreto disciplina l'istituto del "**ravvedimento**".

Tale istituto consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.

Unica condizione per la sua applicazione è che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

Appurata tale condizione, l'art. 13 del D.Lgs. 427/97 stabilisce che la sanzione è ridotta:

- "a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di **trenta giorni** dalla data della sua commissione;*
- b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro **un anno** dall'omissione o dall'errore";*

Pertanto, affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento di cui al punto **a)**, è necessario che **entro 30 giorni dalla scadenza del termine**, avvenga il pagamento:

- del tributo dovuto e non versato (o versato inferiore);
- degli interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione del 1,25% (1/8 della sanzione minima pari al 10%) del tributo versato in ritardo.

Affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento di cui al punto **b)**, è necessario che **entro un anno dall'omissione** avvenga il pagamento:

- del tributo dovuto e non versato (o versato inferiore);
- degli interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione del 2% (1/5 della sanzione minima pari al 10%) del tributo versato in ritardo.



Il **pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione** del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (art.13, comma 2, D.Lgs. n. 472/97).

Per le imprese e per le unità locali di nuova iscrizione, il termine per il calcolo dei 30 giorni o dell'anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dal 31° giorno successivo alla data di presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione al Registro delle imprese.

Per le imprese già iscritte nel Registro delle imprese, il termine per il calcolo dei 30 giorni o dell'anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dalla scadenza prevista per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 2 D.L. 63/2002 convertito in Legge 112/2002).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Con **Risoluzione n. 115/e del 23 maggio 2003**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito **tre nuovi codici tributo**: i primi due riguardano il versamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nel caso di tardivo od omesso versamento del diritto annuale, il terzo riguarda la sanatoria delle violazioni concernenti il pagamento del diritto annuale.

I tre codici tributo sono i seguenti:

- **3851** – denominato "Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale"
- **3852** – denominato "Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale"
- **3853**– denominato "Regolarizzazione delle violazioni concernenti il pagamento del diritto camerale annuale – Art. 5-quater, D.L. 282/2002.

E' esclusa la compensazione per le somme versate tramite i suddetti codici.

Nella compilazione del modello F24, così come per il codice tributo 3850, i suddetti codici devono essere riportati nella **"SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI"**, avendo cura di indicare quale **"anno di riferimento"**, l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.

Nello spazio relativo al **"Codice ente/codice comune"** deve essere indicata la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di commercio destinataria del versamento.



RIMBORSI

Le richieste di rimborso e le azioni giudiziali finalizzate ad ottenere il rimborso dei diritti non dovuti, devono essere presentate, da parte di chi ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento. Per le annualità anteriori al 2000, il termine di presentazione delle istanze di rimborso e delle azioni giudiziali, è scaduto il 31 dicembre 2001 (art.17 L.488/99).

COMPENSAZIONI

È stata riconosciuta la possibilità per i contribuenti che

- hanno erroneamente versato il diritto annuale
- hanno erroneamente versato più volte il diritto annuale per lo stesso anno
- hanno effettuato il versamento ad una Camera di commercio alla quale non competeva il diritto

di effettuare la compensazione degli erronei versamenti a credito, con altri versamenti a debito, sia per lo stesso diritto annuale, sia per qualunque altro tipo di tributo.

A tal fine è necessario che venga presentato un **modello F24** in banca o in posta indicando nel rigo relativo al **"debito" l'importo del tributo da pagare**, e nel rigo riferito al **"credito" l'importo erroneamente versato**.



INDIRIZZI, ORARI E RECAPITI PER INFORMAZIONI

SETTORE DIRITTO ANNUALE E SANZIONI

Piano I
Via San Francesco da Paola, 24
10123 Torino

Tel. :011/5716241/2/3
Fax: 011/5716245
E-MAIL: diritto.annuale@to.camcom.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,15
Lun. Mer. Giov. dalle ore 14,30 alle ore 15,45

SEDE DI PINEROLO

Viale Mamiani, 1
Pinerolo

Tel. :011/5714300
Fax: 011/5714305

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30
Mar.- Giov. dalle ore 14,30 alle ore 15,45

SEDE DI IVREA

Via Jervis, 2
Ivrea

Tel. :011/5714200/211
Fax: 011/5714205

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30
Mar.- Giov. dalle ore 14,30 alle ore 15,45

SEDE DI MONCALIERI

Via Cavour, 50
Moncalieri

Tel. :011/5714600
Fax: 011/5714605

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30
Mar.- Giov. dalle ore 14,30 alle ore 15,45

SEDE DI RIVOLI

Via Ferrero, 29
Rivoli

Tel. :011/5714900
Fax: 011/5714905

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30
Mar.- Giov. dalle ore 14,30 alle ore 15,45

SEDE DI SETTIMO TORINESE

Via Verdi, 4/e
Settimo Torinese

Tel. :011/5714500
Fax: 011/5714505

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30
Mar.- Giov. dalle ore 14,30 alle ore 15,45

SEDE DI SUSÀ

Corso Trieste, 15
Susà

Tel. :011/5714400
Fax: 011/5714405

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30